

POR CAMPANIA FESR 2014/2020
ASSE 1 -RICERCA E INNOVAZIONE - Obiettivo Specifico 1.6 - Azione 1.6.1

SCHEMA DI CONVENZIONE

TRA

Il Responsabile di Obiettivo Specifico (ROS) Dott. Antonio Postiglione della DG 50.04.00 – DIREZIONE GENERALE PER LA TUTELA DELLA SALUTE E IL COORDINAMENTO DEL SISTEMA SANITARIO REGIONALE - designato con DPGR n. 141/2016 e s.m.i.

E

Il Legale rappresentante dell'Unità per il completamento della campagna vaccinale e per l'adozione di altre misure di contrasto alla pandemia, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri nella qualità di Beneficiario dell'Operazione denominata "Acquisto Dosi di Vaccino" - avente CUP D29I23000320006

PREMESSO

- a) che il Regolamento (UE) n. 1301/2013 e ss.mm.ii. del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 - relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006 - stabilisce i compiti del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), l'ambito di applicazione del suo sostegno per quanto riguarda gli obiettivi "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e l'obiettivo della Cooperazione territoriale europea e disposizioni specifiche concernenti il sostegno del FESR all'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione";
- b) che il Regolamento (UE) n. 1303/2013 e ss.mm.ii. del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 - recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio - stabilisce le norme comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), al Fondo sociale europeo (FSE), al Fondo di coesione, al Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP), che operano nell'ambito di un quadro comune ("fondi strutturali e di investimento europei - fondi SIE"); esso stabilisce, altresì, le disposizioni necessarie per garantire l'efficacia dei fondi SIE e il coordinamento dei fondi tra loro e con altri strumenti dell'Unione;
- c) in particolare, il Regolamento (UE) n. 2020/2221 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020, che modifica il Regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda le risorse aggiuntive e le modalità di attuazione per fornire assistenza allo scopo di promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia (REACTEU);
- d) che, ai sensi dell'art. 26, comma 1, del Regolamento (UE) n. 1303/2013, i fondi SIE sono attuati mediante programmi conformemente all'accordo di partenariato. Ciascun programma copre il periodo compreso fra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2020;
- e) che, a chiusura del negoziato formale, la Commissione Europea, con Decisione di esecuzione n. C(2014) 8021 del 29 ottobre 2014, ha adottato l'accordo di partenariato 2014/2020 con l'Italia, per l'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei;
- f) che la Commissione europea, con Decisione n. C (2015) 8578 del 1° dicembre 2015, ha approvato il Programma Operativo Regionale Campania FESR 2014/2020 (POR FESR 2014/2020), il cui Piano finanziario complessivo è pari ad € 4.113.545.843,00 di cui il 75% in quota UE, il 17,5% in quota Stato ed il 7,5% in quota Regione;
- g) che la Giunta Regionale, con Deliberazione del 16 dicembre 2015, n. 720, ha preso atto della su indicata Decisione della Commissione Europea;
- h) che la Giunta Regionale, con Deliberazione del 2 febbraio 2016, n. 39, ha istituito il Comitato di Sorveglianza del POR FESR 2014/2020;
- i) che il Comitato di Sorveglianza del POR FESR 2014/2020 ha approvato i criteri di selezione delle operazioni ai sensi del Regolamento (UE) n. 1303/2013 con verbale del 22/03/2016;
- j) in data 22 marzo 2016, nell'ambito del Comitato di Sorveglianza, è stato approvato il documento metodologico e i criteri di selezione del POR FESR 2014/2020 per gli Assi 1,2,3,4,7 e con

successiva Nota prot. n. 33976 del 17/01/2017 si è conclusa la procedura di consultazione scritta dei membri del Comitato di Sorveglianza per l'approvazione dei Criteri di Selezione relativi agli Assi 5, 6, 8, 9, 10 e AT del POR Campania FESR 2014/2020;

- k) che con il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n.141 del 15/06/2016 e s.m.i. sono stati designati i Responsabili di Obiettivo Specifico ai quali affidare la gestione, il monitoraggio e il controllo ordinario delle operazioni previste dai singoli obiettivi specifici del POR FESR Campania 2014/2020;
- l) che le Linee Guida e Strumenti per comunicare, approvate dall'AdG con Decreto di approvazione n. 44 del 20.03.2017 consentono l'attuazione dei principi di comunicazione delle politiche di coesione 2014 - 2020, stabilendo gli adempimenti cui sono tenuti rispettivamente il ROS e il Beneficiario;
- m) con DGR n. 731 del 13/11/2018 la Giunta della Regione Campania ha preso atto della versione del Programma Operativo Regionale Campania FESR 2014/2020 approvato con Decisione C (2018) 2283 final del 17/04/2018, con cui è stata modificata la Decisione di Esecuzione C (2015)8578 del 01/12/2015;

PREMESSO inoltre che

- a) l'Autorità di Gestione con nota prot. 2020.0319884 del 07/07/2020 ha avviato la procedura di consultazione scritta dei Membri del Comitato di Sorveglianza per l'approvazione delle modifiche al POR Campania FESR 2014/2020 a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID 19 che contempla tra le altre l'inserimento dell'Azione 1.6.1 denominata "Investimenti necessari per rafforzare la capacità del complesso dei servizi sanitari di rispondere alla crisi provocata dall'emergenza epidemiologica";
- b) con nota prot. n. 2020.0334414 del 15/07/2020 si è conclusa la suddetta procedura di consultazione scritta con l'approvazione delle modifiche al testo del POR Campania FESR 2014/2020. Il testo consolidato del Programma è stato inviato, tramite il Sistema Informativo (SI) SFC2014, alla Commissione europea ai sensi dell'art. 50 del Regolamento (UE) n. 1303/2013;
- c) con DPGR n. 103 del 27/07/2020 "Modifiche al DPGR 61 del 20 aprile 2018 – "Ulteriori Determinazioni" è stato modificato l'Allegato al DPGR n. 61 del 20/04/2018 ed è stato individuato quale ROS dell'Azione 1.6.1 "Investimenti necessari per rafforzare la capacità del complesso dei servizi sanitari di rispondere alla crisi provocata dall'emergenza epidemiologica" inserita nella riprogrammazione in corso, il Direttore Generale per la Tutela della salute e il coordinamento del sistema sanitario regionale;
- d) con Decisione n. C(2020) 5382 final del 04/08/2020 è stata approvata la riprogrammazione del POR Campania FESR 2014/2020;
- e) che il Manuale di Attuazione del POR Campania FESR 2014/2020, approvato con DD n. 238 del 18/10/2022 prevede che il Beneficiario e il Responsabile di Obiettivo Specifico (ROS) sottoscrivano apposito atto che individui le reciproche obbligazioni e le condizioni di erogazione del finanziamento;

PREMESSO altresì che

- a) il decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020, coordinato con la legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77, prevede specifiche norme per il contributo dei Fondi Strutturali al contrasto dell'emergenza Covid-19, volte ad ampliare la possibilità di rendicontare spese legate all'emergenza, assicurando la prosecuzione degli impegni già assunti nell'ambito della programmazione 2014-2020 anche con risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione;

TUTTO CIÒ PREMESSO

Le Parti come sopra costituite, mentre confermano e ratificano la precedente narrativa, convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1 Premesse e Allegati

Le premesse, inclusi i regolamenti comunitari e i documenti tutti ivi richiamati, costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione e hanno valore di patto tra le Parti che dichiarano espressamente di averne piena e completa conoscenza.

Fa altresì, parte integrante e sostanziale della presente Convenzione, quale oggetto della stessa, l'allegata scheda progetto, i cui contenuti sono definiti ed eventualmente aggiornati nel tempo senza necessità di espressa nuova sottoscrizione della presente Convenzione.

Articolo 2 Amministrazione Beneficiaria

È individuato, ai sensi dell'art. 2 par. 10 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, quale Beneficiario del progetto, il Direttore dell'Unità per il completamento della campagna vaccinale e per l'adozione di altre misure di contrasto alla pandemia, Maggiore generale dell'Esercito italiano Tommaso Petroni, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 marzo 2022 - registrato alla Corte dei Conti in data 30 marzo 2022 al n. 755 - (di seguito anche detto "Beneficiario").

Articolo 3 Oggetto della Convenzione

La presente Convenzione regola i rapporti tra il ROS e il Beneficiario per l'attuazione dell'operazione (con specifico riferimento alle modalità di rendicontazione e di pagamento) denominata *Acquisto Dosi Vaccini* avente codice CUP D29I23000320006 e ammessa a finanziamento per € 111.244.365,65 con Decreto Dirigenziale n. del a valere sulle risorse del POR Campania FESR 2014 - 2020 - Asse 1 "Ricerca e Innovazione" - Obiettivo Specifico 1.6 - Azione 1.6.1.

Articolo 4 Termini di attuazione del progetto, durata e importo della Convenzione

Le azioni del progetto dovranno essere portate materialmente a termine e completate entro la data indicata nella scheda progetto, ovvero nella diversa data eventualmente concordata tra le parti e indicata puntualmente nell'eventuale aggiornamento della medesima scheda progetto, con le modalità della presente Convenzione. La presentazione della Domanda di rimborso finale delle spese dovrà essere effettuata entro e non oltre il 30 giugno 2023.

Per la realizzazione delle attività l'importo ammesso a finanziamento è indicato nella scheda progetto ed eventualmente riprogrammato con le medesime modalità della presente Convenzione.

Articolo 5 Obblighi del Beneficiario

Con la sottoscrizione della presente Convenzione, il Beneficiario si obbliga a:

- a) assicurare, nel corso dell'intero periodo di attuazione del progetto, i necessari raccordi con l'AdG, impegnandosi ad adeguare i contenuti delle attività ad eventuali indirizzi o a specifiche richieste formulate dall'AdG;
- b) assicurare il rispetto di tutte le disposizioni previste dalla normativa comunitaria e nazionale in materia di Fondi Strutturali, ed in particolare il Reg. (UE) n. 1303/2013, il Reg. (UE) n. 1301/2013, il Reg. (UE) n. 1304/2013 e le successive modifiche e integrazioni ad essi apportate;
- c) rispettare le indicazioni del PO FESR 2014-2020, ed in particolare assicurare il rispetto della disciplina comunitaria e nazionale in materia di appalti, parità tra uomini e donne e non discriminazione, aiuti di stato, norme ambientali;
- d) adottare proprie procedure interne, assicurando la conformità ai regolamenti comunitari e a quanto indicato dall'AdG nella Descrizione delle funzioni e delle procedure in essere dell'Autorità di Gestione e dell'Autorità di Certificazione, prevista ai sensi dell'art. 72 paragrafo 1 del Reg. (UE) n. 1303/2013 e nella connessa manualistica allegata;
- e) dare piena attuazione al progetto così come illustrato nella scheda progetto, ammessa a finanziamento dall'AdG del PO FESR 2014-2020, rispettando la tempistica prevista dal relativo cronoprogramma di progetto;
- f) dotarsi di una adeguata pista di controllo ai sensi dell'art. 25 del Reg. (CE) n. 480/2014, redatta secondo le indicazioni contenute nella Descrizione delle funzioni e delle procedure in essere dell'Autorità di Gestione e dell'Autorità di Certificazione;
- g) adottare il sistema informativo del Programma, istituito in conformità all'articolo 125, paragrafo 2 del Reg. (UE) n. 1303/2013 e all'Allegato III "Elenco dei dati da registrare e conservare in formato elettronico nell'ambito del sistema di sorveglianza" del Reg. (UE) n. 480/2014, messo a disposizione dall'AdG, per raccogliere, registrare e archiviare in formato elettronico i dati per ciascuna operazione necessari per la sorveglianza, la valutazione, la gestione finanziaria, la verifica e l'audit, compresi, se del caso i dati sui singoli partecipanti alle operazioni e una ripartizione dei dati relativi agli indicatori di genere, quando richiesto, tenendo conto delle indicazioni che verranno fornite dall'AdG;
- h) fornire tutte le informazioni richieste relativamente alle procedure e alle verifiche in relazione alle spese rendicontate conformemente alle procedure e agli strumenti definiti nella manualistica allegata alla Descrizione delle funzioni e delle procedure in essere dell'Autorità di Gestione e dell'Autorità di Certificazione;
- i) adottare procedure di conservazione di tutti i documenti relativi alle spese e ai controlli necessari a garantire una pista di controllo adeguata secondo quanto disposto dall'articolo 72, lettera g) del Regolamento (UE) n. 1303/2013, ai sensi dell'articolo 25 del Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione e sulla base delle istruzioni fornite dall'AdG;
- j) caricare nel sistema informativo del Programma i dati e la documentazione utile all'esecuzione dei controlli preliminari di conformità normativa sulle procedure di aggiudicazione da parte dell'Ufficio competente per i controlli dell'AdG, sulla base delle istruzioni fornite dall'AdG e contenute nella connessa manualistica allegata alla Descrizione delle funzioni e delle procedure in essere dell'Autorità di Gestione e di Certificazione;
- k) inoltrare, con cadenza bimestrale e tramite il sistema informativo e gestionale istituito dall'AdG, così come specificatamente indicato nel successivo art. 7 della presente Convenzione, le Domande di rimborso con allegata la rendicontazione dettagliata delle spese effettivamente sostenute nel periodo di riferimento, i documenti giustificativi appropriati;
- l) facilitare le verifiche dell'Ufficio competente per i controlli dell'AdG, della struttura competente dei controlli di I livello dell'AdG, dell'Autorità di Audit, dell'Autorità di Certificazione, della Commissione Europea e di altri organismi autorizzati, che verranno effettuate anche attraverso controlli in loco presso il Beneficiario stesso e/o presso i Soggetti Attuatori pubblici delle azioni;
- m) garantire la correttezza, l'affidabilità e la congruenza dei dati di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale, rispetto agli indicatori previsti nel PO FESR e nel progetto e assicurare l'inserimento dei dati nel sistema informativo e gestionale del PO FESR, nel rispetto delle indicazioni che saranno fornite dall'AdG;

- n) garantire il rispetto degli obblighi in materia di informazione e comunicazione relativamente alle responsabilità dei beneficiari previste dal Regolamento (UE) n. 1303/2013, Allegato XII – punto 2.2 e le disposizioni concernenti le caratteristiche tecniche delle misure di informazione e di comunicazione contenute nel Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 e previste dal Regolamento (UE) n. 1303/2013, art. 115, punto 4; trasmettere all'AdG periodicamente i materiali di informazione e comunicazione realizzati a valere sulle risorse del Programma; adempiere alle indicazioni tecniche inerenti la trasmissione dei dati all'AdG per alimentare il portale unico nazionale ex art. 115 del Reg. (UE) n. 1303/2013 individuato dall'Accordo di Partenariato, paragrafo 4.2, nel portale OpenCoesione;
- o) fornire i documenti e le informazioni necessarie secondo le tempistiche previste e le scadenze stabilite dai Regolamenti comunitari, dal Programma Operativo, dal Comitato di Sorveglianza, dall'AdG e per tutta la durata del progetto;
- p) informare tempestivamente l'AdG in merito a modifiche degli assetti organizzativi che possano avere un impatto sulle procedure in essere dell'Autorità di Gestione e dell'Autorità di Certificazione del PO FESR garantendone al tempo stesso la capacità del Beneficiario di continuare ad adempiere agli obblighi convenuti;
- q) garantire una tempestiva diretta informazione agli organi preposti, tenendo informato l'Autorità di Gestione, l'Autorità di Audit e l'Autorità di Certificazione sull'avvio e l'andamento di eventuali procedimenti di carattere giudiziario, civile, penale o amministrativo che dovessero interessare le operazioni oggetto del progetto;
- r) garantire la disponibilità dei documenti giustificativi relativi alle spese sostenute così come previsto ai sensi dell'articolo 140 paragrafo 1 del Reg. (UE) n. 1303/2013;
- s) comunicare all'AdG le irregolarità o le frodi riscontrate a seguito delle verifiche di competenza e adottare le misure necessarie, nel rispetto delle procedure adottate dalla stessa AdG secondo i criteri indicati nell'allegato XIII al Regolamento (UE) n. 1303/2013, per la gestione delle irregolarità e il recupero degli importi indebitamente versati;
- t) fornire, su richiesta dall'AdG, le informazioni necessarie per la predisposizione della dichiarazione di affidabilità di gestione e la sintesi annuale ai sensi dell'articolo 59, paragrafo 5, lettere a) e b), del Regolamento finanziario (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione;
- u) partecipare, ove richiesto, al Comitato di Sorveglianza o ad altre riunioni convocate dall'AdG.

Articolo 6

Obblighi del ROS

Con la sottoscrizione della presente Convenzione, il ROS si obbliga a:

- a) garantire che il Beneficiario riceva tutte le informazioni pertinenti per l'esecuzione dei compiti previsti e per l'attuazione delle operazioni, in particolare, le istruzioni necessarie relative alle modalità per la corretta gestione, verifica e rendicontazione delle spese;
- b) assicurare l'utilizzo del sistema di registrazione e conservazione informatizzata dei dati, istituito dall'AdG, ai sensi dell'articolo 125 paragrafo 2 lettera d) del Regolamento n. 1303/2013, necessari alla sorveglianza, alla valutazione, alla gestione finanziaria, ai controlli di primo livello, al monitoraggio e agli audit, verificandone la corretta implementazione;
- c) fornire le informazioni riguardanti il sistema di gestione e controllo attraverso la Descrizione delle funzioni e delle procedure in essere dell'Autorità di Gestione e dell'Autorità di Certificazione del PO FESR e la relativa manualistica, in coerenza con il modello di cui all'Allegato III del Regolamento (UE) n. 1011/2014;
- d) informare il Beneficiario in merito ad eventuali incongruenze e possibili irregolarità riscontrate nel corso dell'attuazione del PO FESR che possano avere ripercussioni sugli interventi gestiti dallo stesso;
- e) fornire al Beneficiario tutte le informazioni utili relative ai lavori del Comitato di Sorveglianza del PO FESR;

- f) informare il Beneficiario dell'inclusione del finanziamento nell'elenco delle operazioni e fornirgli informazioni e strumenti di comunicazione di supporto, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 1303/2013, Allegato XII, punto 3.2;
- g) assolvere ad ogni altro onere ed adempimento, previsto a carico del ROS dalla normativa comunitaria in vigore, per tutta la durata della presente Convenzione.

Articolo 7

Procedura di rendicontazione della spesa

Il Beneficiario, secondo le indicazioni fornite dal ROS, deve registrare i dati di avanzamento finanziario nel sistema informativo del PO FESR ed implementare tale sistema con la documentazione specifica relativa a ciascuna procedura di affidamento e a ciascun atto giustificativo di spesa e di pagamento, al fine di consentire l'espletamento delle verifiche di gestione a norma dell'articolo 125, paragrafo 4, primo comma, lettera a) da parte delle strutture deputate al controllo di I livello dell'AdG.

Il Beneficiario, pertanto, dovrà inoltrare tramite il sistema informativo, la Domanda di Rimborso comprensiva dell'elenco di tutte le spese effettivamente sostenute nel periodo di riferimento e che hanno superato con esito positivo i controlli di I° livello a seguito di metodologia di campionamento applicata. La Domanda dovrà essere corredata dalla documentazione specificatamente indicata nella Descrizione delle funzioni e delle procedure in essere dell'Autorità di Gestione e dell'Autorità di Certificazione del PO FESR e nella relativa manualistica allegata.

Le spese incluse nelle domande di rimborso del Beneficiario, se afferenti ad operazioni estratte a campione, sono sottoposte, per il tramite del Sistema Informativo del PO FESR, alle verifiche in loco da parte delle strutture deputate al controllo di I livello dell'AdG. Nello specifico, la suddetta struttura di I livello dell'AdG eseguirà, a norma dell'articolo 125, paragrafo 4, primo comma, lettera b) del Regolamento (UE) n. 1303/2013, gli eventuali controlli in loco, al fine di verificare che i prodotti e i servizi cofinanziati siano stati forniti, che i beneficiari abbiano pagato le spese dichiarate e che queste ultime siano conformi al diritto applicabile, al programma operativo e alle condizioni per il sostegno dell'operazione.

Articolo 8

Procedura a carico del Beneficiario

Il Beneficiario predispone la Domanda di Rimborso (DDR) inviandola alla struttura regionale competente (ROS per l'effettuazione dei controlli di I Livello e la dichiarazione della spesa ammissibile (DDS) da parte del ROS all'AdC e da questa alla CE per l'inoltro della Domanda di Pagamento (DDP)

Sulla base delle Domande di Pagamento in cui le Domande di rimborso del Beneficiario sono inserite, l'Autorità di Certificazione, a fronte della nota dell'AdG, comunica all'IGRUE l'importo da trattenere in quanto somme anticipate dallo Stato e sarà successivamente l'IGRUE ad effettuare il rimborso nei confronti del Beneficiario nei termini di 90 giorni previsti dall'articolo 132 del Reg. (UE) 1303/2013.

Si precisa che la "domanda di pagamento da parte del beneficiario" è rappresentata dalla comunicazione con cui l'IGRUE notifica l'avvenuto rimborso, da parte della CE, della Domanda di Pagamento presentata dall'Autorità di Certificazione Domanda di Rimborso (DDR) sopra citata presentata dal beneficiario".

Articolo 9

Variazioni del progetto

Il Beneficiario può proporre variazioni alla scheda progetto che dovranno essere accolte con autorizzazione scritta dell'AdG.

L'AdG si riserva la facoltà di non riconoscere ovvero di non approvare spese relative a variazioni delle attività del progetto non autorizzate.

L'AdG si riserva comunque la facoltà di apportare qualsiasi modifica al progetto che ritenga necessaria al fine del raggiungimento degli obiettivi del Programma, previa consultazione con il Beneficiario.

Le modifiche alla scheda progetto non comportano alcuna revisione della presente Convenzione.

Articolo 10

Risoluzione di controversie

La presente Convenzione è regolata dalla legge italiana. Qualsiasi controversia, in merito all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia della presente Convenzione, è di competenza esclusiva del Foro di Roma.

Articolo 11

Risoluzione per inadempimento

L'AdG potrà avvalersi della facoltà di risolvere la presente Convenzione qualora l'Amministrazione Beneficiaria non rispetti gli obblighi imposti a suo carico e, comunque, pregiudichi l'assolvimento da parte della stessa AdG degli obblighi imposti dalla normativa comunitaria.

Articolo 12

Diritto di recesso

L'AdG potrà recedere in qualunque momento dagli impegni assunti con la presente Convenzione nei confronti dell'Amministrazione Beneficiaria qualora, a proprio giudizio, nel corso di svolgimento delle attività, intervengano fatti o provvedimenti che modifichino la situazione esistente all'atto della stipula della presente Convenzione o ne rendano impossibile o inopportuna la conduzione a termine.

Articolo 13

Divieto di cumulo

Il Beneficiario dichiara di non percepire contributi, finanziamenti, o altre sovvenzioni, comunque denominati, da organismi pubblici per l'operazione oggetto della presente Convenzione. In caso di accertata violazione di tale obbligo, il ROS dispone la revoca del finanziamento e la risoluzione della presente Convenzione.

Articolo 14

Comunicazioni e scambio di informazioni

Ai fini della digitalizzazione dell'intero ciclo di vita del progetto, tutte le comunicazioni con il DASOE devono avvenire per posta elettronica istituzionale o posta elettronica certificata, ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005.

Nello specifico, si stabiliscono le seguenti modalità di invio telematico:

- a) Convenzione: obbligatorio l'invio a mezzo posta elettronica istituzionale del documento firmato digitalmente da entrambe le parti;
- b) comunicazioni in autocertificazione ai sensi del DPR n. 445/2000: invio a mezzo posta elettronica istituzionale con allegata fotocopia del documento del dichiarante;
- c) comunicazioni ordinarie: invio a mezzo posta elettronica istituzionale.

Articolo 15

Disposizioni Finali

Per quanto non previsto dalla presente Convenzione si rinvia alle norme comunitarie e nazionali di riferimento.

Articolo 16

Efficacia

La presente Convenzione decorre dalla data di sottoscrizione della stessa.

Articolo 17

Condizione di efficacia

Nel caso in cui si fa ricorso a modalità di rendicontazione a costi semplificati, secondo quanto previsto dall'art. 67 e dall'art. 68 del Regolamento n. 1303/2013, l'efficacia della presente convenzione sarà condizionata dall'approvazione formale, da parte dell'AdG, della prevista metodologia ove necessariamente richiesta, presentata dal Beneficiario.

Le Parti confermano e sottoscrivono la presente convenzione e, le stesse, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341, comma 2, Codice Civile, espressamente approvano e sottoscrivono gli articoli della presente Convenzione.

Rappresentante legale dell'Unità per
il completamento della campagna
vaccinale e per l'adozione di altre
misure di contrasto alla pandemia

Firma

Responsabile dell'Obiettivo
Specifico

Firma
